

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

N. 23

3 giugno 2013

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

Reg. Tribunale di Milano n. 51 del 1º marzo 2013

IN QUESTO NUMERO

- CIVIT: La Commissione approva i nuovi modelli per la rilevazione del livello di benessere organizzativo.
- > AVCP: prime indicazioni per l'adempimento agli obblighi di pubblicazione e trasmissione all'Avcp dei dati inerenti la trasparenza dell'azione amministrativa - Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
- Agenzia per l'Italia Digitale: Linee guida per le soluzioni Cloud computing per la Pubblica Amministrazione.
- La maggiorazione stipendiale prevista dall'art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato per turni-Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2013, n. 2606.
- > INPS: Fondi pensione complementare "Perseo" e "Sirio". Contributo di solidarietà alle casse pensioni della gestione dipendenti pubblici: Messaggio n. 8831 del 30 maggio 2013.
- > Dipartimento della Funzione Pubblica: Monitoraggio del lavoro flessibile: aperta la rilevazione per Regioni, Enti Locali e Università.
- Ministero dell'Interno: Assunzioni a tempo determinato di personale di polizia municipale.
- Ministero dell'Interno: quesito concernente il pagamento del contributo in favore della famiglia affidataria di un minore residente in un altro comune.
- > Garante della Privacy: No all'uso generalizzato delle webcam negli asili nido.
- Garante della Privacy: Il contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che identificano direttamente l'interessato.
- > Agenzia delle Entrate: La tassazione degli atti notarili Guida operativa .
- Agenzia delle Entrate: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Istituiti i codici tributo.

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO
Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166
www.conord.org conord@conord.org

CIVIT: La Commissione approva i nuovi modelli per la rilevazione del livello di benessere organizzativo.

La CITIV ha approvato in data 29 maggio i nuovi modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico".

Il documento approvato dalla Commissione, reperibile, su www.civit.it, ha ad oggetto i modelli che la Commissione deve fornire agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) per realizzare le indagini sul personale dipendente "volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale" ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

I risultati delle indagini sono strumentali all'attuazione del ciclo della performance, ciò nell prospettiva di fornire alle amministrazioni informazioni e dati in forma strutturata, utili per attivare azioni di miglioramento e, quindi, "assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale", secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto.

Da questo punto di vista, la Commissione auspica che le amministrazioni svolgano le indagini anche se il Sistema di misurazione e valutazione della performance non è ancora completamente operativo.

E' altresì auspicabile che le indagini coinvolgano il maggior numero di lavoratori, anche se appartenenti a categorie non contrattualizzate eventualmente presenti all'interno dell'amministrazione.

L'indagine riguarda una pluralità di amministrazioni che presentano particolarità e caratteristiche proprie, onde l'obiettivo della rilevazione deve essere quello di misurare il livello di benessere organizzativo analizzando e tenendo conto di tutti i fattori che possono assumere rilievo ai fini della rilevazione stessa; ne consegue che il modello redatto dalla Commissione può avere e, anzi, deve essere integrato dalle singole amministrazioni in relazione alle proprie peculiarità.

I risultati delle indagini sul personale dipendente contribuiscono a migliorare la conoscenza delle singole amministrazioni sulla base di dati che, insieme a quelli contenuti nelle sezioni "Trasparenza, valutazione e merito" presenti nei siti istituzionali, offrono ai singoli stakeholder informazioni puntuali e utili al perseguimento delle proprie finalità.

Infine, in una prospettiva aggregata, i risultati dell'indagine, effettuata presso tutte le amministrazione, consentirebbe, per la prima volta, di analizzare il benessere organizzativo modo sistematico nella pubblica amministrazione e, pertanto, se rilasciati in formato open data, costituirebbero informativo patrimonio importante disposizione di quanti sono interessati a comprendere e a studiare le amministrazione pubbliche.

L'indagine comprende tre rilevazioni diverse: benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio superiore gerarchico.

Per "benessere organizzativo" si intende lo stato di salute di un'organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. L'indagine sul benessere organizzativo, in particolare, rilevazione e all'analisi degli scostamenti dagli standard normativi, organizzativi e sociali dell'ente, nonché della percezione da parte dei dipendenti del rispetto di detti standard.

Per <u>"grado di condivisione del sistema di valutazione"</u> si intende la misura della condivisione, da parte del personale

dipendente, del sistema di misurazione e valutazione della performance approvato ed implementato nella propria organizzazione di riferimento.

Per <u>"valutazione del superiore gerarchico"</u> si intende la rilevazione della percezione del dipendente rispetto allo svolgimento, da parte del superiore gerarchico, delle funzioni direttive finalizzate alla gestione del personale e al miglioramento della performance.

Ai fini dell'indagine si precisa che il superiore gerarchico va individuato nella figura del dirigente che assegna gli obiettivi e valuta le performance individuali.

L'indagine, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto, ha le seguenti finalità:

- conoscere le opinioni dei dipendenti su tutte le dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la valorizzazione delle risorse umane;
- conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore gerarchico.

La Commissione infine ricorda che nello sviluppo dell'indagine sul personale dipendente devono essere rispettati i seguenti principi generali:

- Anonimato della rilevazione;
- Trasparenza dei risultati;

Anonimato della rilevazione

Ciascun dipendente, nella compilazione del questionario, per poter esprimere le proprie opinioni con sincerità, deve sapere che le proprie risposte non possono essere ricondotte alla sua persona. La garanzia dell'anonimato è un principio irrinunciabile, in assenza del quale si rischia di vanificare la finalità dell'indagine. Per assicurare il principio dell'anonimato sono necessari alcuni accorgimenti tecnici:

- -non personalizzare i questionari con una pre compilazione dei dati anagrafici;
- consentire la compilazione del questionario in ambiente riservato, senza l'osservazione diretta da parte di rilevatori / incaricati della raccolta dei questionari /colleghi ecc.;
- garantire l'anonimato durante l'elaborazione

dei dati, anche attraverso il ricorso a procedure informatiche.

Trasparenza dei risultati

Per non compromettere le future indagini sul benessere organizzativo, si devono pubblicare i risultati al termine della rilevazione. Il ricorso a queste iniziative, infatti, generalmente induce, nei confronti del personale coinvolto, aspettative legate soprattutto alle possibilità di miglioramento generale che tali indagini sono in grado di suggerire.

La mancata presentazione dei risultati e la non implementazione delle necessarie azioni volte a rimuovere o ridimensionare le problematiche emerse dalle indagini può demotivare il personale dipendente.

Al termine della rilevazione, l'Amministrazione dovrà pubblicare i risultati dell'indagine nel proprio sito web ex art. 20, comma 3 del D. Lgs. nella sezione "Amministrazione 33/2013 trasparente. Inoltre, i risultati dovranno inseriti Relazione sulla essere nella performance (art. 10, comma 1, lett. B) del decreto), come previsto dalla delibera CIVIT n. 5 del 2012. Infine, le amministrazioni dovranno inserire i risultati dell'indagine nell'applicazione web della Commissione dedicata al benessere organizzativo.

Le modalità di accesso e le procedure di inserimento dei dati verranno dettagliatamente comunicate con una nota pubblicata sul sito web della Commissione.

AVCP: indicazioni prime per l'adempimento agli obblighi di pubblicazione e trasmissione all'Avcp dei dati inerenti la trasparenza dell'azione amministrativa Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emanato la Deliberazione n. 26 del 2013, che fornisce le prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all'Avcp.

La delibera fa seguito alla normativa che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurare devono livelli essenziali trasparenza in merito ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, inclusa la modalità di selezione prescelta ("Art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione').

Contestualmente alla delibera del 22 maggio il presidente dell'AVCP ha emanato le specifiche tecniche per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nella sezione Modulistica del sito web dell'Autorità : www.avcp.it è disponibile il modulo per la dichiarazione di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati.

Come precisato nel Comunicato del 22 maggio del Presidente dell'AVCP, l'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero - Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.

Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.

Ciascuno dei soggetti individuati all'art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

A norma dell'art. 2 comma 1 sopra citato i soggetti tenuti all'invio sono:

Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro.

L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel Comunicato del 22 maggio e nei rispettivi allegati tecnici.

Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali sono le sequenti:

- CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità;
- Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
- Oggetto del bando: Oggetto del lotto identificato dal CIG
- Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte: Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

- Aggiudicatario: Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
- Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA
- Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione lavori, servizi o forniture;
- Importo delle somme liquidate : Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Agenzia per l'Italia Digitale: Linee guida per le soluzioni Cloud computing per la Pubblica Amministrazione.

Dal sito http://www.digitpa.gov.it:

Rimanendo in uno scenario europeo il cloud computing è un modello di realizzazione e gestione dei sistemi informativi che è all'attenzione delle attività della Commissione (vd. Comunicazione COM 529/2012 del 27.9.2012) al duplice scopo di far crescere l'offerta e di qualificare la domanda, soprattutto pubblica, per ottenere migliori livelli di efficienza. L'Agenzia partecipa sia ai gruppi che contribuiscono a sviluppare gli standard a livello europeo nel settore, sia ai progetti di ricerca, quale ad esempio nell'ambito del FP7 "cloud for europe".

Il documento definisce le modalità di erogazione di servizi cloud (IaaS, PaaS, SaaS) per la PA, i modelli di deployment, criteri e standard per l'interoperabilità delle soluzioni, requisiti non-funzionali dei Datacenter (servizi di Datacenter classificati secondo criteri di affidabilità e Green Computing), requisiti nonfunzionali dei servizi cloud, articolati in aree di controllo (Conformità, Interoperabilità, Governance dei dati, Sicurezza, Gestione, Resilienza), specifiche trasversali ai servizi e per classi di servizio.

Il documento viene pubblicato durante la manifestazione di ForumPA in stato "bozza per la consultazione pubblica". I contributi potranno essere inviati alla casella e-mail: pubcontrib-spc@agid.gov.it e verranno analizzati ed utilizzati per consolidare il documento e produrre la versione definitiva e la relativa pubblicazione, che avverrà entro il mese di giugno.

La maggiorazione stipendiale prevista dall'art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato per turni-Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2013, n. 2606.

Secondo il Consiglio di Stato, richiamato il chiaro orientamento giurisprudenziale (Cons. St., Sez. V, 19 giugno 2009, n. 4108; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 221; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 218):

- a) la maggiorazione stipendiale prevista dall'art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, in favore dei dipendenti comunali che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato per turni;
- b) alla luce delle disposizioni dell'art. 13, in particolare, deve desumersi che,

nell'ambito delle citate finalità di collettività. servizio per lα consentita la "rotazione ciclica degli addetti" (comma 2) e la prestazione di lavoro in giorni festivi, nonché in ore notturne (commi 4, 7 e 9); per le disposizioni, inoltre, dell'art. 17 dettato con riguardo ai casi di "particolari esigenze di lavoro", ma, per questa parte, espressivo di un principio generale di organizzazione degli enti e di riconoscimento dei diritti dei dipendenti - è riconosciuto, poi, il "diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo":

- c) sussiste un'incompatibilità assoluta tra la corresponsione dell'indennità ex art. 17 e quella ex art. 13, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268; infatti, la fattispecie regolata dall'art. 17, poiché si riferisce ad esigenze particolari di servizio, non è applicabile ai servizi che ordinariamente devono essere svolti con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale;
- d) d'altra parte, sul piano letterale, si oppone ad una diversa conclusione lo stesso ricordato comma 7 dell'art. 13, sulle "turnazioni", perché dispone che le maggiorazioni ivi stabilite sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno, e perciò anche quelle connesse con le particolari esigenze contemplate dal successivo art. 17, D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268.

INPS: Fondi pensione complementare "Perseo" e "Sirio". Contributo di solidarietà alle casse pensioni della gestione dipendenti pubblici: Messaggio n. 8831 del 30 maggio 2013.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate all'avvio delle adesioni ai fondi pensione complementare "Perseo" e "Sirio", in merito all'obbligo al versamento del contributo di solidarietà alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, l'INPS ha chiarito che:

- l'art.12 della legge n.153/69 e s. m. e i. ha assoggettato a contribuzione previdenziale tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro e con esclusione di voci tassativamente indicate.
- l'art.9 bis, comma 1, del decreto legge n.103/91, convertito in legge n.166/91, ha fornito l'interpretazione autentica del citato articolo 12, chiarendo che "sono escluse dalla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali ed assistenziali, le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative ed assistenziali, a favore dei lavoratori e dei loro familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua estinzione."
- l'art. 12 del decreto legislativo n.124/1993 e l'art. 16 del decreto legislativo n.252/2005, nel riproporre il contenuto delle disposizioni recate dall'art.9 bis del predetto decreto legge n.103/1991, al comma 1) hanno disposto che "fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare a

carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 % dall'art.9 bis del D.L. 29/03/91, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge del 01/06/1991, n.166."

Alla luce di quanto sopra , si conferma quindi l'obbligo versamento alle aestioni pensionistiche obbligatorie del predetto contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio, come a suo tempo chiarito in via di carattere generale con la circolare INPDAP n.42 del 31 luglio 1998.

Si rammenta infine che il contributo di solidarietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P- 06 sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza e che le modalità di compilazione sono quelle già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria.

Dipartimento della Funzione Pubblica: Monitoraggio del lavoro flessibile: aperta la rilevazione per Regioni, Enti Locali e Università.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 27 maggio 2013, ricorda che è aperta la rilevazione in oggetto per gli enti locali.

La prima fase, partita il 25 marzo 2013, ha visto coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici di ricerca
- Enti pubblici non economici (incluse le

Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali)

- Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001

È ora la volta di Regioni ed enti pubblici non economici regionali, Enti locali, Università.

Tali amministrazioni, se già censite in PERLAPA, riceveranno, a partire dal 27 maggio, le credenziali di accesso in automatico tramite apposita mail inviata al responsabile di tale sistema per ciascuna amministrazione.

Per le amministrazioni non ancora registrate in PERLAPA, sarà necessario procedere alla fase di registrazione in PERLAPA e in seguito contattare il desk tecnico attraverso il numero telefonico 0668300293 al fine di ricevere le credenziali di accesso per l'adempimento "contratti lavoro flessibile.

Successivamente, con tali credenziali, si potrà entrare nel sistema "Monitoraggio del lavoro flessibile" raggiungibile al link contestualmente comunicato ed effettuare le comunicazioni previste dalla legge.

Nel caso di amministrazioni con più sedi o con sedi periferiche, la rilevazione dovrà comunque essere effettuata a cura di un unico ufficio/direzione centrale competente per l'amministrazione, secondo l'assetto organizzativo di riferimento.

Il sistema, per ciascun comparto/tipologia di amministrazione, rimarrà aperto per 2 mesi dalla data di apertura della rilevazione.

Eventuali quesiti di carattere normativo potranno essere indirizzati al seguente indirizzo di posta elettronica segreteriauorcc@funzionepubblica.it.

Ministero dell'Interno: Assunzioni a tempo determinato di personale di polizia municipale.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 16/2012, che consentono il superamento del limite del 50% per le assunzioni strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, non avendo effettuato nel 2009 alcuna assunzione a tempo determinato per le suddette finalità, si chiede se si possa prendere a riferimento il 2012, anno in cui l'ente ha effettuato assunzioni a tempo determinato nel settore della polizia locale.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, presente che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, come integrato dal D.L. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, dispone che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato o con forme flessibili, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; fermo restando che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Relativamente al caso rappresentato, il Ministero ritiene che in mancanza del dato di riferimento dell'anno 2009 sul quale calcolare il predetto limite e/o l'eventuale superamento, e di quello relativo al triennio 2007-2009, indicato dalla norma stessa qualora non si disponga del primo, si ritiene possa farsi riferimento all'anno 2012, ultimo disponibile che costituirà il riferimento storico sul quale computare la spesa negli esercizi successivi, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i vincoli finanziari ed assunzionali in materia di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente.

Ministero dell'Interno: quesito concernente il pagamento del contributo in favore della famiglia affidataria di un minore residente in un altro comune.

Il comune istante ha chiesto di conoscere quale sia il soggetto tenuto al pagamento della quota concernente l'affido di un minore residente in altro Comune.

Secondo il Ministero, si deve rilevare, che la disciplina di riferimento per determinare la residenza di un minore è l'art. 45 del codice civile, per il quale "il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore".

Per quanto riguarda l'attribuzione degli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, la legge n. 328/2000 stabilisce, all'art. 6, il principio che essi siano imputabili all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza. Pertanto, le due norme non appaiono porre problemi interpretativi.

Si osserva che la norma di riferimento (art. 6, comma 4, della legge n. 328 dell'8.11.2000) prevede che "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Tale disposizione ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all'esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un'assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.

Si è cercato di fissare un criterio di imputazione delle spese semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in ordine al maturare del biennio già prescritto dall'art. 72 della legge n. 6972/1890 (c.d. Legge Crispi) - abrogato

dall'art. 30, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328 - e, quindi, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti, nonché si è voluto sgravare il Comune ove ha sede la struttura assistenziale in cui viene ricoverato l'utente, dall'onere di accollo economico.

In tal senso il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.

La disposizione in esame tende anche a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistititi vengano ospitati in strutture site in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.

Sotto quest'ultimo profilo, si può rilevare come la valenza precettiva dell' art. 6 della citata legge n. 328/2000 abbia ricevuto rafforzamento ed una più ampia legittimazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Parte II della Costituzione; l'art. 117, comma 2, lett. m) del testo novellato, che, infatti, affida alla legislazione esclusiva dello Stato "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali". al cui ambito appare riconducibile la disciplina volta a garantire, comunque, la fruizione delle forme assistenziali a favore dei minori nei casi in cui la loro erogazione possa astrattamente coinvolgere più soggetti istituzionali.

Per quanto premesso, si ritiene che anche nel caso di specie l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di disagio e dei figli minori, ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di

residenza dei genitori.

Garante della Privacy: No all'uso generalizzato delle webcam negli asili nido.

Il Garante della Privacy ha vietato l'uso delle webcam, installate in un asilo nido privato, sia come deterrente contro i malintenzionati, che per fornire un servizio che consente via web, ai genitori impegnati al lavoro, di monitorare costantemente in presa diretta le attività dei figli.

Nel suo provvedimento il Garante ha ricordato innanzitutto che l'impiego di sistemi di videosorveglianza deve risultare effettivamente necessario e proporzionato agli scopi che si intendono perseguire, tanto più quando si tratta di dispositivi particolarmente invasivi come le webcam.

L'installazione di webcam era finalizzata a venire incontro alla tranquillità dei genitori piuttosto oltre che a salvaguardare la sicurezza dei minori.

Ma anche ammesso che l'obiettivo fosse quello di tutelare l'incolumità dei minori, tale finalità andrebbe comunque perseguita bilanciandola con altri interessi fondamentali del bambino, quali la sua riservatezza e il libero sviluppo della sua personalità.

Il collegamento telematico, inoltre, non assicurava sufficienti tutele ai minori: in primo luogo, la visione da parte dei genitori non era limitata alle sole attività del proprio figlio, ma si estendeva naturalmente anche a quelle degli altri minori e agli insegnanti; in secondo luogo, il sistema non garantiva che anche altri, oltre ai genitori muniti di credenziali per l'accesso, potessero visionare le immagini: circostanza questa che apriva al possibile rischio che le immagini potessero poi essere registrate e usate anche a fini illeciti.

Il Garante ha dunque dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all'asilo nido l'ulteriore trattamento delle immagini.

Garante della Privacy: Il contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che identificano direttamente l'interessato.

L'apposizione sui contrassegni di dati che identificano direttamente l'interessato, anche se trattasi della ragione sociale dell'azienda individuale, configura un trattamento di dati riguardanti le persone fisiche.

Questi dati, in base al Codice privacy, non possono essere indicati sulla parte visibile dei contrassegni rilasciati per la circolazione o la sosta dei veicoli nelle Ztl, i quali devono contenere invece solo informazioni indispensabili a individuare l'autorizzazione rilasciata.

L'Autorità ha dunque prescritto di non apporre sulla parte dei contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e cognome dell'interessato eventualmente contenuti nella ragione sociale dell'azienda esercitata in forma di impresa individuale, ma di indicare solo i dati riguardanti l'autorizzazione.

Agenzia delle Entrate: La tassazione degli atti notarili - Guida operativa .

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 contenente tutte le regole per la tassazione degli atti notarili, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari.

Si tratta di una guida operativa sulla registrazione degli atti notarili che illustra il lungo elenco di disposizioni fiscali applicabili ai fini del calcolo dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti indirizzati alla tassazione degliatti notarili.

In pratica, il nuovo vademecum delle Entrate passa in rassegna le diverse modalità che guidano il prelievo su tutti gli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari, illustrando la disciplina completa dell'imposta di registro e di fatto superando le numerose difficoltà interpretative emerse in materia e cumulatesi nel corso degli anni.

Il documento è reperibile su: www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Istituiti i codici tributo

Con la risoluzione n. 37/E, reperibile su www.agenziaentrate.gov.it, l'Agenzia istituisce i codici tributo da utilizzare per il versamento tramite i modelli F24 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

I nuovi codici tributo sono:

- 3944 denominato "TARES tributo comunale sui rifiuti e sui servizi art. 14, d.l.n. 201/2011 e succ. modif."
- 3950 denominato "TARIFFA art. 14, c.
 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif."
- 3955 denominato "MAGGIORAZIONE
 art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif."

Inoltre, nella risoluzione sono indicati i codici tributo per consentire ai contribuenti di versare eventuali sanzioni e interessi.